

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5744 del 26/11/2020
Oggetto	PROC. MOPPT0080. BERNABEI GIUSEPPE E FANTOZZI SUSANNA. RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DEL TOMBINAMENTO DI UN TRATTO DEL RIO BRESSOLA IN LOCALITA' DUE PONTI DEL COMUNE DI VIGNOLA (MO), CON L'OCCUPAZIONE DELLA RELATIVA AREA DI RISULTA AD USO ORTO DOMESTICO. L.R. N. 7/2004, CAPO II.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5890 del 25/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MOPPT0080. BERNABEI GIUSEPPE E FANTOZZI SUSANNA. RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DEL TOMBINAMENTO DI UN TRATTO DEL RIO BRESSOLA IN LOCALITÀ DUE PONTI DEL COMUNE DI VIGNOLA (MO), CON L'OCCUPAZIONE DELLA RELATIVA AREA DI RISULTA AD USO ORTO DOMESTICO. L.R. N. 7/2004, CAPO II.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO, per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 1998 del 28/02/2008, con la quale è stata rinnovata a Bernabei Giuseppe, C.F. BRNGPP40D07I462S, e a Fantozzi Arduino, C.F. FNTRDN39R08F357Y, la concessione per il mantenimento del tombinamento di un tratto di m 83 del rio Bressola, identificato catastalmente al foglio 18 fronte mappali 21 e 187 del comune di Vignola (MO), in località Due Ponti, con l'occupazione della relativa area di risulta ad uso orto domestico, con scadenza in data 27/02/2020 (codice di procedimento MOPPT0080);

Ricevuta, con nota assunta al protocollo di questo Servizio n. PG/2020/113443 del 05/08/2020, la domanda di rinnovo della concessione per il mantenimento del succitato tombinamento, con l'occupazione della relativa area di risulta ad uso orto domestico, da parte dello stesso Bernabei Giuseppe e di Fantozzi Susanna, C.F. FNTSNN70M61F257I, a titolo di erede di Fantozzi Arduino;

Dato atto che:

- con nota prot. n. PG/2020/117826 del 13/08/2020 è stato chiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, allegando la domanda, la documentazione tecnica relativa al procedimento e gli schemi del provvedimento e del disciplinare;
- essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 304 del 02/09/2020, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che i canoni dovuti per l'uso pregresso dell'area demaniale sono stati pagati;

Verificato, altresì, che il richiedente ha versato in data 19/11/2020 l'importo di € 190,83, comprensivo sia dell'indennizzo risarcitorio di € 127,22 per l'occupazione senza titolo del bene demaniale nel periodo compreso dal 27/02/2020 al 05/08/2020, che della somma di € 63,61, relativa al canone per i mesi di validità del provvedimento di rinnovo di concessione nell'anno 2020;

Dato atto che non è dovuto l'adeguamento del deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;

- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli – Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Bernabei Giuseppe, C.F. BRNGPP40D07I462S, e a Fantozzi Susanna, C.F. FNTSNN70M61F257I, il rinnovo di concessione per il mantenimento del tombinamento di un tratto di m 83 del rio Bressola, identificato catastalmente al foglio 18 fronte mappali 21 e 187 del comune di Vignola (MO), in località Due Ponti, con l’occupazione della relativa area di risulta ad uso orto domestico (codice di procedimento MOPPT0080);

2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l’occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2031, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell’Ambiente;

4. **di approvare** il disciplinare, firmato dai concessionari in data 23/11/2020, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione;

5. **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell’esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

6. **di puntualizzare** che il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, né per quelli derivanti da incendio di vegetazione nell'ambito demaniale;

7. **di notificare** al concessionario il duplicato informatico del presente atto;

8. **di trasmettere** il duplicato informatico del presente provvedimento all'Autorità idraulica competente.

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;

2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;

3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;

4. resta salva la giurisdizione:

- dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;

- dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MOPPT0080

Concessionari: Bernabei Giuseppe, C.F. BRNGPP40D07I462S

Fantozzi Susanna, C.F. FNTSNN70M61F257I

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione per il mantenimento del tombinamento di un tratto del rio Bressola, identificato catastalmente al foglio 18 fronte mappali 21 e 187 del comune di Vignola (MO), in località Due Ponti, con l'occupazione della relativa area di risulta ad uso orto domestico.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il tombinamento è costituito da una condotta in cemento con diametro di cm 120 e lunghezza di m 83, convenientemente ricalzata in calcestruzzo e dotata di due pozzetti di ispezione, posti a distanza reciproca di m 30.

Il collegamento con il ponticello a monte (che attraversa la strada provinciale 17), da cui parte la condotta, è realizzato con una struttura scatolare in cemento, avente dimensione di m 2 x 2 x 1,20, dotato di copertura filtrante.

La superficie demaniale di pertinenza del rio Bressola complessivamente occupata ad uso ortivo, comprensiva anche dell'area di risulta del tombinamento, è di circa mq. 249.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità fino al **31/12/2031**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 La L.R. n. 2/2015, all'art. 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone, con decorrenza dal 31 gennaio, è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

L'importo del canone per l'anno 2020 è di € **63,61**, pari a cinque dodicesimi dell'importo del canone annuo di € 152,66.

3.2 I concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.3 Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.4 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € **250,00**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

Visto che per la precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 1998 del 28/02/2008, è stata versata in data 17/11/2007 la somma di € 588,00 come deposito cauzionale, non è richiesto l'adeguamento.

3.5 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte degli ex concessionari.

3.6 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 I concessionari sono costituiti custodi del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Sono a carico dei concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.3 I concessionari dovranno risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dai concessionari uscenti e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta degli interessati da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della validità della concessione, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente. Se il ripristino non dovesse essere attuato nei termini indicati, il Servizio stesso provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

6.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.